

Eucaristia-Nome dei defunti-1991

Il nome dei defunti nella messa

L.V.D. LXXXII (1991) pp. 551-552

1. In ogni celebrazione eucaristica la comunità cristiana fa memoria dei fedeli defunti, affidandoli alla misericordia del Padre (cfr. PNMR 316).

2. La lodevole prassi per la quale i fedeli chiedono che la Messa sia celebrata secondo le loro intenzioni, specialmente in suffragio dei defunti, non deve ingenerare nei fedeli nessun senso di appropriazione o privatizzazione. Anzi è necessario riaffermare in linea teorica e pratica la convinzione che la Messa, anche se celebrata per una particolare intenzione, è memoriale del mistero pasquale del Signore, offerto per la gloria di Dio e per il bene di tutti.

3. A questo fine e per dare una certa omogeneità alla prassi pastorale nella Diocesi, i sacerdoti si uniformino alle seguenti disposizioni:

a) Il nome del defunto e dei defunti in suffragio dei quali viene celebrata la Messa può essere ricordato nella Preghiera eucaristica solo nelle Messe rituali dei defunti (dopo la notizia della morte, nelle esequie, in occasione della sepoltura, nel primo anniversario della morte).

b) In tutte le altre celebrazioni il nome del defunto può essere ricordato in una apposita intenzione della Preghiera universale o dei fedeli, oppure nella monizione iniziale della Messa.

c) Nelle Messe domenicali e festive, anche nel pomeriggio del sabato o vigilia di festa, non si faccia menzione particolare dei defunti, a meno che si tratti della Messa esequiale.